

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

CONVENZIONE
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
IN FAVORE DI PERSONE FRAGILI O IN SITUAZIONE DI ESTREMA DIFFICOLTÀ

TRA

L'Azienda Speciale Consortile *AGORA' S10* – Consorzio Sociale Ambito Territoriale S3 ex S10 (Comuni di Palomonte, Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Romagnano al Monte, Ricigliano, San Gregorio Magno, Santomenna, Valva), C.F./P.IVA 05822960653, in persona del dott. RUSSO GIOVANNI nato a EBOLI il 22.07.1966, nella qualità di Direttore Generale, in virtù della delibera del C.d.A. n. 1 del 29.01.2020 e del relativo contratto stipulato in data 29.01.2020, ai sensi dell'art. 110 c.1 del D.Lgs.n.267/2000, domiciliato per la carica in LOCALITÀ VALLE – PALOMONTE (SA)

E

La CROCE ROSSA ITALIANA O.D.V. – COMITATO DI SERRE, C.F./P.IVA: 05211810659 con sede legale in VICOLO VI ROMA, SNC. – SERRE (SA) - di seguito denominato Prestatore, in persona del sig. D'ANGELO GIULIANO nato a EBOLI il 06.08.1972, nella qualità di legale rappresentate, domiciliato per la carica in SERRE (SA), individuato mediante Manifestazione di interesse di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 12 del 27.01.2022, abilitato all'esercizio del servizio di Trasporto Sociale a seguito di Segnalazione Certificata di Inizio attività acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 2379 del 19.09.2022 e di conformità dei requisiti attestata con nota del 13.10.2022 – prot. n. 2620.

Premesso che:

- in ottemperanza degli impegni assunti dai Soggetti di T.S. selezionati con la partecipazione alla sopra citata Manifestazione di interesse, in data 01 marzo 2022 (rep. Prot. n. 833 del 24.03.2022) è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Consorzio Sociale *AGORA' S10*, la *Croce Rossa italiana O.D.V. – Comitato di Serre*, l'Associazione di promozione sociale *Acli Athena di Palomonte* e l'Associazione di Volontariato *Vita di Palomonte*, per la costituzione di un *partenariato di rete finalizzato alla realizzazione di azioni coordinate di prossimità per il contrasto alla povertà e al disagio sociale sul territorio dell'Alto Sele e del Tanagro*;
- in tale logica la *Croce Rossa italiana O.D.V. - Comitato di Serre* si è impegnata a realizzare azioni di pronto intervento sociale, fra cui "l'attivazione e la gestione di servizi di trasporto sociale (a chiamata)" in connessione tra gli interventi del servizio sociale di Ambito, il Piano delle Attività Locali in materia di Povertà, il PON Inclusione, le Intese territoriali per l'inclusione Attiva, il PON Avviso 1/2021 PRINS "Interventi di contrasto agli effetti del Covid-19" e l'istituendo servizio di Pronto Intervento Sociale e servizi di Prossimità (*Centro Servizi per il contrasto alla povertà*).

Visti:

- la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*", così come modificata dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 "*Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza*", ha inteso disciplinare un sistema organico di interventi e servizi sociali e socio-sanitari da attuare in integrazione con altri servizi ed interventi;
- il Regolamento 7 aprile 2014 n. 4, di attuazione della Legge Regionale n. 11/2007 che disciplina le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;
- il "*Regolamento per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, dei Soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del*

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" approvato con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 17 del 19.11.2020;

- la determinazione direttoriale n. 62 del 29.12.2020, con la quale sono stati istituiti l'*Albo Unico dei Soggetti accreditati "Agorà S10"* ed il *Registro delle strutture autorizzate "Agorà S10"*;
- il *Regolamento per l'erogazione dei servizi attraverso procedure di accreditamento e voucher sociali* approvato con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 12 del 28.09.2021;
- il *Disciplinare Operativo per il servizio di Trasporto sociale* da erogarsi mediante procedura di *accreditamento e voucher*, approvato con determinazione del D.G. n. 40 del 31.03.2022.

Richiamati:

- gli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017 *c.d. Codice del Terzo Settore*;
- il D.M. del 31 marzo 2021, n. 72.

Tenuto conto che, fra gli Organismi sottoscrittori del Protocollo di intesa la *O.D.V. Croce Rossa italiana – Comitato di Serre* è il solo abilitato all'erogazione del servizio di Trasporto sociale, possedendone i requisiti comuni e specifici ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014 e del Catalogo approvato con D.G.R. n. 107 del 23/04/2014 e avendo le risorse professionali e strumentali atte alla realizzazione dell'attività oggetto della presente Convenzione, nonché in quanto ente già in Convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale per l'espletamento dei servizi di trasporto dializzati e di emergenza e urgenza (SIRES 118).

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano quanto premesso, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - OGGETTO

A ratifica del Protocollo sottoscritto in data 01 marzo 2022, la presente Convenzione regola i rapporti tra l'Azienda Speciale Consortile – Consorzio Sociale "Agorà S10" e la *Croce Rossa italiana O.D.V. – Comitato di Serre*, relativamente all'erogazione del Servizio di TRASPORTO SOCIALE, da attuarsi attraverso una procedura di tipo *indiretto* con assegnazione del *voucher sociale* all'utente che attraversa situazioni di disagio/svantaggio, in carico ai servizi di Ambito.

Art. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI

2.1 – la Croce Rossa italiana O.D.V. – Comitato di Serre si impegna:

- A mantenere i requisiti di idoneità dichiarati con la SCIA richiamata in premessa.
- A comunicare qualsiasi variazione sui requisiti dichiarati fermo restando che il Consorzio Sociale si riserva, comunque, di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà opportuni.
- A garantire i livelli di servizio attesi, le figure professionali ed i *requisiti specifici* previsti, per il medesimo servizio, nel Catalogo approvato con D.G.R. n. 107 del 23/04/2014 allegato al Regolamento n. 4/2014, nonché il personale della Croce Rossa in possesso di qualifiche equipollenti che li abilitano all'espletamento del servizio;
- A garantire, per quanto possibile, la continuità del rapporto operatore – utente e, in caso di necessità, la sostituzione tempestiva degli operatori con altri aventi la medesima qualifica.
- Ad assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni rese e delle attività poste in essere utilizzando specifici strumenti e momenti di verifica.
- Ad applicare al trattamento dei dati le misure previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dal REG. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
- A dotarsi di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile e copertura rischi per i volontari, esonerando il Consorzio Sociale "Agorà S10" da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio.

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

- h. A fornire l'elenco nominativo delle figure professionali / volontari adibiti al servizio, con allegate copie dei titoli posseduti dal personale.
- i. A rispettare la *Proposta di voucher* che verrà dallo stesso sottoscritta in qualità di Organismo convenzionato prescelto per la fornitura del servizio direttamente dall'utente o attivato, nelle situazioni di necessità e urgenza, dai Servizi Sociali territoriali cui è in carico.
- j. A dare immediata formale comunicazione all'Ambito dell'avvio del servizio entro 24/h dall'attivazione degli interventi nei confronti di ciascun beneficiario.
- k. Di garantire il servizio di trasporto partendo dalle sedi operative della CRI più prossime alla residenza dell'utente, presenti sul territorio dell'Ambito.

2.2 – L'Azienda Speciale Consortile si impegna:

- a. A riconoscere all'Organismo erogatore il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 56 D. lgs. N. 117/2017 e a provvedere all'istruzione degli atti necessari all'emissione dei provvedimenti di impegno e di liquidazione.
- b. A comunicare le scadenze, le variazioni o le interruzioni dei PAI, affinché la OdV possa inviare documentazione pertinente e conforme ed essere informata tempestivamente.
- c. A comunicare il CIG per la ricevuta fiscale o fatturazione (se prevista) delle prestazioni rese.
- d. A liquidare il rimborso spesa previa presentazione di regolare ricevuta mensile, subordinatamente ai trasferimenti dei Fondi da parte dello Stato, della Regione o dei Comuni. In particolare, il documento fiscale deve specificare:
 - tipologia delle prestazioni/servizi;
 - numero (o sigla identificativa in caso di pochi utenti) degli utenti/beneficiari;
 - ore/accessi servizio erogate.

L'interruzione dell'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di Intervento Individuale senza motivazione o senza aver ricevuto comunicazione dai Servizi territoriali che hanno in carico l'utente, non dà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, per le prestazioni eventualmente rese.

Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OGGETTO DI CONVENZIONE

Tipologia, caratteristiche, e costo massimo/valore massimo del *voucher* riconosciuto a rimborso del servizio oggetto della presente Convenzione sono dettagliati nel relativo *Disciplinare Operativo* approvato con determinazione n. 40 del 31.03.2022, cui si rimanda.

Art. 4 – EROGAZIONE DEL VOUCHER E RENDICONTAZIONE

Ai sensi del Regolamento consortile n. 12 del 28.09.202, il *voucher sociale* può essere utilizzato solo presso gli Organismi accreditati ed iscritti nell'*Albo Unico dei Soggetti accreditati "Agorà S10"*.

Per le OdV escluse dall'accreditamento, l'iscrizione nell'Albo Unico di Ambito avviene subordinatamente alla sottoscrizione e approvazione della presente Convenzione il cui ricorso, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017, è finalizzato allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevole rispetto al mercato.

Il valore del singolo *voucher* è da ritenersi con IVA inclusa e onnicomprensivo dei costi di gestione e sicurezza/coperture assicurative. Esso è commisurato al costo unitario delle Prestazioni mensili (in termini di ore/mese o di unità) che devono essere rese a ciascun utente/beneficiario, come stabilite nel PAI.

L'importo del voucher, così definito, è indicato nella Proposta (che costituisce il voucher) sottoscritta, per l'accettazione, tra il Consorzio, il beneficiario ed il Prestatore prescelto. La Proposta di voucher sostituisce i singoli ticket mensili cartacei. In essa vengono dettagliati:

- data di inizio e fine dell'intervento /servizio;
- valore mensile del *voucher*;
- tipologia di Prestazioni / Servizi previsti nel PAI;
- quantità settimanale e/o mensile delle Prestazioni/Servizi (ore/unità/accessi);

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

- eventuale quota di compartecipazione dovuta dall'utente.

L'Azienda Speciale Consortile – Consorzio Sociale "Agorà S10" disciplina forme di compartecipazione dell'utente al costo del servizio impegnandosi a corrispondere, direttamente al Prestatore accreditato, soltanto l'importo della quota residua dell'onere finanziario. Il valore dell'eventuale quota dovuta dall'utente sarà modulato in relazione all'ISEE del beneficiario, secondo i criteri dettati dal Regolamento di Ambito. In caso di compartecipazione dell'utente al costo del servizio (o valore *voucher* come su descritto) quest'ultimo corrisponderà la sua quota direttamente al Prestatore prescelto.

4.1 – Rendicontazione mensile:

Con cadenza mensile, il Prestatore è tenuto a trasmettere a supporto della ricevuta /fatturazione (se prevista):

1. per ciascun beneficiario con cui è stata sottoscritta *Proposta di voucher*, la Scheda/Registro mensile delle prestazioni erogate che riporti:
 - Nome e qualifica degli operatori preposti al servizio;
 - Tipologia di servizio (in caso di Trasporto il Tragitto percorso: luogo di partenza e di destinazione e viceversa per servizio a/r);
 - Data di fruizione;
 - Orario di inizio e fine prestazione giornaliera (in caso di Trasporto anche Chilometri/die percorsi);
 - Numero totale mensile di ore erogate e/o accessi fruiti (in caso di Trasporto anche Chilometri totali mensili);
 - Firma del beneficiario o del suo *care giver* familiare;
 - Firma dell'operatore e/o coordinatore servizio;
 - Firma del Legale Rappresentante.
2. Prospetto mensile riepilogativo contenente l'elenco degli utenti ai quali è stato fornito il servizio e il numero complessivo di ore e/o trasporti e/o accessi effettuati in favore di ciascun beneficiario, sottoscritto dal Legale Rappresentante.
3. Dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal Legale Rappresentante del Soggetto accreditato, attestante:
 - la copertura degli oneri assicurativi, antinfortunistici per il personale volontario impiegato nell'espletamento del servizio

Alla liquidazione si provvederà, compatibilmente con i trasferimenti dei Fondi da parte della Regione o dei Comuni, a seguito di verifica della documentazione, dell'esecuzione del servizio.

Art. 5 – MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Consorzio, attraverso i servizi sociali o il referente di Area, provvederà alla verifica dei requisiti, nonché al controllo delle prestazioni erogate, al livello qualitativo delle stesse e al livello di soddisfacimento dell'utente. Potrà, inoltre, svolgere controlli e verifiche sia di propria iniziativa che su segnalazione di eventuali inadempienze da parte del cittadino-utente. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale adibito al servizio in caso di valutazioni negative, senza dover rendere alcun rimborso al Soggetto convenzionato per la sostituzione richiesta.

Il Soggetto convenzionato per mantenere l'iscrizione *nell'Albo Unico* deve inoltre inviare all'Amministrazione Competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti richiesti, redatta secondo il modello allegato al Regolamento consortile approvato con Deliberazione n. 17 del 19.11.2020 (Modello E – Permanenza requisiti) reperibile sul sito istituzionale www.agoras10.it.

A seguito di gravi inadempimenti nell'erogazione del servizio, rilevate nel corso delle attività di vigilanza e controllo nonché l'accertamento della non sussistenza e non permanenza dei requisiti e degli obblighi in base ai quali il soggetto risulta convenzionato, si dispone la cancellazione dall'Albo Unico

Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
"Alto Sele-Tanagro"

dei Soggetti accreditati "Agorà S10" e l'attuazione delle conseguenze previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi non veritieri.

Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata della Programmazione e/o del Finanziamento del servizio in oggetto. In ogni caso essa avrà una durata massima di 3 anni, con necessità di rinnovo allo scadere del triennio.

Nel caso in cui non dovesse essere prescelto da alcun utente il Soggetto convenzionato non avrà nulla a pretendere, a nessun titolo, da parte Consorzio Sociale.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali, incidenti sul contenuto del presente Patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato o eventualmente risolto.

L'Azienda Speciale Consortile si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi, previsti dal presente Patto da parte dell'Organismo accreditato.

Art. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'Azienda Speciale Consortile Agorà S10 tratterà i dati di cui entrerà in possesso esclusivamente per le finalità attinenti il presente procedimento e nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". Il titolare del trattamento è il Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile "Agorà S10".

Art. 8 – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia ai *Disciplinari Operativi* specifici per servizio nonché ai Regolamenti in materia dell'Azienda Speciale Consortile – Consorzio Sociale "Agorà S10".

Il Prestatore durante l'erogazione delle prestazioni, sia a carattere domiciliare che extra-domiciliare, sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021.

Questo atto consta di n. 5 pagine e viene letto dalle parti le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà espressamente lo approvano, lo sottoscrivono nell'ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.

Letto, confermato e sottoscritto il 28.10.2022
Palomonte

Il Direttore Generale

Consorzio Sociale "Agorà S10"

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93



Il Legale Rappresentante

Soggetto Prestatore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93